

Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

Decreto n. 15 del 05/12/2019

Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990, dell'Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di due incarichi dirigenziali – Decreto Amministratore Unico n. 8/2018 e n. 9/2018

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 284 del 22.11.2019 ed ai sensi dell'art. 7 della L.R. 08.01.2016 n. 1 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 9. comma 3 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i., ha nominato il sottoscritto, arch. Canio Santarsiero, quale Amministratore Unico dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.);

PRESO ATTO che con decreto dell'Amministratore Unico n. 8 del 12.03.2018 è stato emanato un "Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi dirigenziali" successivamente modificato con decreto dell'A.U. n. 9 del 29.03.2018;

VISTA la nota prot. 48285 del 15.03.2018 l'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione – Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata (acquisita al prot. dell'Egrib al n. 728 del 16.03.2018) ha invitato a riesaminare il su citato provvedimento in quanto presentava alcune criticità;

VISTE le osservazioni prodotte in merito al citato avviso pubblico dal dirigente dell'Ufficio Amministrativo e Finanziario dell'Ente (prot. 919 del 09.04.2018, prot. 961 del 10.04.2018, prot. 1013 del 13.04.2018);

PRESO ATTO del Verbale del Revisore dei Conti n. 27/2018 e 30/2018 e la nota prot. 1396 del 21.05.2018;

RICHIAMATI il D.Lgs 267/2000 e D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO inoltre che durante il lungo tempo trascorso si è prodotto un sostanziale mutamento dello scenario strategico e delle correlate esigenze sottese alla identificazione delle competenze necessarie all'Ente cosicché appare oggi prioritaria, soprattutto alla luce del processo riorganizzativo in corso, l'esigenza di acquisire professionalità anche con competenze di carattere tecnico-specialistico e non esclusivamente tecnico (quali quelle richieste dal bando in argomento);

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 21- quinquies titolato "revoca del provvedimento" e gli artt. 21-octies titolato "annullabilità del provvedimento" e l'art. 21-nonies titolato "annullamento d'ufficio":



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

RITENUTO che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento degli atti, espone l'Amministrazione a possibili azioni di tutela giurisdizionale, che qualora accolte, potrebbero portare all'annullamento del procedimento concorsuale;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la rimozione delle cause d'illegittimità prevenendo eventuali impugnazioni degli atti, con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti e indiretti per l'espletamento del concorso in atto e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

CONSIDERATO che per detta procedura non è stata mai avviata non essendo stata nominata e costituita una Commissione di valutazione delle domande di partecipazione presentate dai candidati e rimaste agli atti dell'Ente;

CONSIDERATO pertanto che i canditati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendosi ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e quindi alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio;

RITENUTO di conseguenza, anche nell'ottica dell'economicità dei procedimenti, di dover disporre l'annullamento del concorso, piuttosto che portare a conclusione il procedimento, in presenza dei sopra richiamati vizi di legittimità;

RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, Sent. n. 4554/2011);

DATO ATTO che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela (Cons. Stato, Sez. VI, parere n. 4756/2002). Ed ancora "il provvedimento di revoca dev'essere "adeguatamente motivato" solo quando incide su posizioni precedentemente acquisite dal privato" (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 282/20122 e Sez. I, Sent. n. 2932/2013);

CONSIDERATO inoltre che, secondo costante giurisprudenza, in ipotesi di revoca del concorso "al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo



Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata

dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Tar Puglia, sent. n. 1437/2016, cit.; Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sent. n. 1646/2012);

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 nonché alla revoca ex art. 21-quinquies, primo alinea, della Legge n. 241/1990, della procedura concorsuale di cui al Decreto Amministratore Unico n. 8/2018 e n. 9/2018 relativi all'Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di due incarichi;

RAVVISATA altresì la necessità di attivare nuovamente le procedure finalizzate alla copertura delle posizioni dirigenziali di cui necessita l'Amministrazione, previa nuova ponderazione delle attuali priorità strategiche;

DECRETA

1. Di disporre l'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e la revoca ex art. 21-quinquies, primo comma, della Legge n. 241/1990, dell'Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di due incarichi dirigenziali presso l'Egrib indetto con decreto dell'Amministratore Unico n. 8/2018 e n. 9/2018.

EGRIB